



COMUNE DI AVIGLIANO
PROVINCIA DI POTENZA

**AREA: SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE RISORSE PROMOZIONE
ECONOMICA**

DETERMINAZIONE DSG N° 01205/2017 del 20/11/2017

N° DetSet 00131/2017 del 20/11/2017

Responsabile del Settore: ROSA PACE

Istruttore proponente: ROSA PACE

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Avigliano per il periodo 2018/2022. Determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara. CIG: Z1920D047E

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01205/2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

AVIGLIANO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

La sottoscritta Rosa Pace, responsabile di settore,

Premesso che in data 31.12.2017 scadrà la convenzione relativa al servizio di Tesoreria Comunale con l'Istituto BancApulia Spa e, pertanto, si rende necessario procedere alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi per il nuovo affidamento del servizio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 11.11.2017 con cui:

- è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2018/2022, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'art.213 del TUEL;
- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art.210 del TUEL;
- sono stati demandati alla scrivente gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce l'attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto n.14 del 30.12..2016, con cui il Sindaco nomina la scrivente Responsabile del Settore "*Programmazione, risorse, promozione economica del territorio*" per l'anno 2017;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016;

Visto l'art. 32, co.2, del D.Lgs. n.50/2016, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

Visto altresì l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2022, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n.45 in data 11.11.2017, immediatamente eseguibile;
- c) la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto

dall'art. 95 del medesimo decreto, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei criteri e parametri individuati all'art.8 del disciplinare di gara;

Atteso che l'importo a base d'asta, quale canone annuale per il servizio in oggetto dovuto al Tesoriere, è pari a € 6.000,00, oltre IVA nella misura stabilita dalla legge e che, pertanto, il valore complessivo dell'appalto in oggetto, al lordo del ribasso offerto in fase di gara, ammonta a € 30.000,00, oltre IVA;

Visto l'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

- il comma1, il quale fissa in 35 giorni il termine minimo per la presentazione delle offerte;
- il comma 3, il quale prevede che *“Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini stabiliti dal comma 1 non possono essere rispettati”*;

Visti i sottoelencati documenti di gara, che insieme con le disposizioni contenute nel presente atto, disciplinano la concessione del servizio:

- bando di gara;
- schema convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45/2017;
- disciplinare di gara con i relativi allegati;

Preso atto che ai sensi della deliberazione ANAC n. 1377 del 22.12.2016 - pubblicata in GU n.43 del 21.2.2017- l'importo del contributo a carico dell'Ente dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione,per l'anno 2017- per importi posti a base d'asta inferiori a €. 40.000,00- risulta essere pari a zero;

Dato atto che la suddetta spesa è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'ANAC è il seguente: C.I.G. Z1920D047E;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Ritenuto di doversi procedere in merito;

DETERMINA

1. di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016, per l'affidamento del *“servizio di Tesoreria del Comune di Avigliano”* per il periodo 2018/2022;
2. di dare atto che il valore complessivo dell'appalto in oggetto, al lordo del ribasso offerto in

fase di gara, ammonta a € 30.000,00, oltre IVA come per legge;

3. di approvare la documentazione predisposta dall'Ufficio finanziario e in particolare:

- il bando di gara;
- il disciplinare e i suoi allegati;

4. di dare atto che il servizio sarà disciplinato da quanto previsto nella Convenzione allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 45/2017;

5. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei criteri e parametri individuati all'art.8 del disciplinare di gara;

6. di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

7. di disporre la pubblicazione della documentazione relativa alla gara composta dal bando, dal disciplinare di gara, dalla convenzione e dagli atti amministrativi connessi alla procedura - sul sito istituzionale dell'Ente - sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/bandi di gara in corso - e nel "Sistema informativo appalti della Regione Basilicata (SIAB), nonché all'albo pretorio del Comune di Avigliano;

8. di dare atto che la suddetta spesa è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall'ANAC è il seguente: C.I.G. Z1920D047E;

9. di dare atto che si farà fronte alla spesa per l'espletamento del servizio con fondi propri del bilancio comunale per gli anni 2018/2020 alla missione 01 al programma 03 al titolo 1 al macroaggregato 03.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



CITTÀ DI AVIGLIANO

*“PROGRAMMAZIONE, RISORSE E PROMOZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO”
SERVIZIO FINANZIARIO*

Procedura aperta
per l'affidamento
del Servizio di tesoreria
del Comune di Avigliano

QUINQUENNIO 2018 - 2022

DISCIPLINARE DI GARA

Art.1 - Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art.209 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che include il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente, con riguardo, fra l'altro, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il contratto e gli obblighi delle parti sono analiticamente descritti nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.2 - Durata del contratto

1. Il servizio da appaltare ha durata pari a cinque anni solari, decorrenti dal giorno 1.1.2018 al giorno 31.12.2022, rinnovabile per ulteriori cinque anni - anche frazionabili - ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. n.267/2000, alle medesime condizioni contrattuali o in presenza di condizioni migliorative.
2. È fatto obbligo al Tesoriere di proseguire nell'espletamento del servizio affidato anche dopo la data di scadenza della convenzione, per almeno mesi sei e comunque fino a quando non divenga efficace un'ulteriore convenzione per il medesimo servizio.

Art.3 - Valore del contratto

1. Il valore complessivo a base d'asta per il servizio in oggetto, per l'intera durata quinquennale, è stabilito in € 30.000,00, oltre IVA come per legge.
2. Per il servizio è corrisposto al Tesoriere un canone annuo pari a un quinto dell'offerta presentata in sede di gara, al netto del ribasso.
3. Non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art.26 del D.Lgs. n.81/2008, in quanto non è richiesto al Tesoriere di svolgere compiti nella sede comunale, per cui non vi sono interferenze, né sovrapposizioni fisiche e produttive, rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

Art.4 - Soggetti ammessi a partecipare

1. Ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.267/2000, sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria:
 - a) le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - b) le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 500.000 e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25.2.1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo;
 - c) altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria.

Art.5 - Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio, i soggetti di cui all'art.4, che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1.1 Requisiti di ordine generale - i concorrenti devono dimostrare, per tutti i soggetti per i quali il requisito è prescritto dalla legge:
 - a) l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - b) l'inesistenza di cause ostative di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011 (disposizioni antimafia);
 - c) di essere in regola con le prescrizioni della Legge n.68/1999 e della Legge n.383/2001.
 - 1.2 Requisiti di idoneità professionale - i concorrenti devono dimostrare:

- a) l'iscrizione e l'assenza di procedure di cancellazione nei registri professionali o commerciali per l'attività oggetto del contratto; più precisamente:
 - l'iscrizione nel registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art.83, co.3, del D.Lgs. n.50/2016, per le imprese italiane o con sede in Italia;
 - l'iscrizione nel registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione da detto registro, per i concorrenti di altro Stato membro con sede al di fuori dell'Italia;
- b) l'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. n.385/1993 e l'iscrizione nell'albo di cui all'art.13 del medesimo decreto (per le imprese di altro Stato membro con sede al di fuori dell'Italia, l'autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza);
- c) l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.6.2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile), ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, l'iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

1.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - i concorrenti devono dimostrare:

- a) di aver svolto, nell'ultimo quinquennio, analogo servizio di tesoreria in almeno un ente locale con popolazione non inferiore a n.10.000 abitanti, di durata almeno triennale;
- b) di disporre di almeno n.2 sportelli bancari attivi nel territorio del comune di Avigliano, ovvero d'impegnarsi ad attivare detti sportelli entro sei mesi dall'assunzione del servizio;
- c) di disporre di idonee procedure informatizzate per l'interscambio dei dati, delle informazioni e della documentazione connessa all'espletamento del servizio.

2. Per i requisiti del concorrente è suggerito l'utilizzo dell'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante "Modello di domanda", di cui all'allegato "A1" al presente disciplinare.

Art.6 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari e concorrenti - divieti

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016, possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dal precedente art.5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.
2. In caso di raggruppamenti e consorzi, l'offerta deve specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici.
3. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché nei confronti dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio.
4. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi devono:
 - a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
 - b) sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
 - c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, devono:
 - a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso e i singoli partecipanti al raggruppamento o al consorzio possiedono i requisiti richiesti;

- b) allegare copia dell'atto pubblico (o della scrittura privata autenticata) del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile, conferito al mandatario, da cui risultino i poteri conferiti dalle mandanti;
 - c) allegare copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla Legge;
 - d) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.
6. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma singola e in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'art.48, co.9, del D.Lgs. n.50/2016.
7. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all'art. 48, co.18 e 19, del D.Lgs. n.50/2016.
8. Le dichiarazioni dei concorrenti che partecipano in forma raggruppata o consorziata sono contenute nell'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante "Modello di domanda e di dichiarazioni", di cui all'allegato "A1" al presente disciplinare.

Art.7 - Avalimento

1. Conformemente alla disciplina di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, il concorrente può avvalersi di altro operatore economico per soddisfare il possesso di requisiti di carattere tecnico - organizzativo.
2. Il contratto di avalimento dev'essere redatto in modo tale da assicurare che il soggetto ausiliario ponga effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente le risorse necessarie a eseguire la commessa, nonché l'impegno a fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative e mezzi collegati alla qualità concessa.
3. A pena di esclusione dei partecipanti:
 - non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
 - non è consentito che partecipino alla gara l'impresa ausiliaria e il soggetto partecipante che si avvale, salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta.
4. Nel caso di ricorso all'avalimento, l'impresa ausiliaria deve rendere e produrre le dichiarazioni prescritte dall'art.89, co.1 del D.Lgs. n.50/2016.
5. L'invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara. Al termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
7. Per la dichiarazione dei requisiti dell'ausiliaria è suggerito l'utilizzo dell'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante "Dichiarazioni dell'ausiliaria", di cui all'allegato "A2" al presente disciplinare.

Art.8 - Criteri di aggiudicazione

1. Il servizio è aggiudicato, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs n.50/2016, a favore del soggetto che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio conseguito sulla base dei sotto elencati criteri e parametri di riferimento (punteggio massimo complessivo conseguibile punti 100).
2. Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa sono assunti gli elementi qualitativi (Q1-6) ed economico (E1) e i corrispondenti fattori ponderati di seguito indicati, rilevabili dalle offerte qualitativo-economiche presentate dai concorrenti:

<i>critério</i>	<i>descrizione del critério</i>	<i>massimo punteggio attribuibile</i>	<i>critério di attribuzione del punteggio</i>
Q.1	numero di unità di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria del Comune di Avigliano	7	<i>fino a 1 unità: punti 1 da 1 a 3 unità: punti 3 oltre 3 unità: punti 7</i>
Q.2	spese di bonifico (non maggiori di €3,00) a carico dei beneficiari privati, in caso di bonifici su conti correnti accesi presso soggetti diversi dal Tesoriere	3	<i>per costo del bonifico pari a € 3: punti 0 per ogni riduzione di € 0,50: punti 0,5 per totale esenzione dei costi di bonifico: punti 3</i>
Q.3	tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: <i>valore espresso in cifre e in lettere, con arrotondamento alla terza cifra decimale, dello spread offerto, in aumento (non più di due punti percentuali) o in diminuzione (in qualsiasi misura), rispetto al tasso Euribor a tre mesi -base 360- riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione</i>	10	<i>per variazioni del tasso rispetto a Euribor pari a zero: punti 8 per aumento del tasso rispetto a Euribor in misura da 0,01% a 0,50% = punti 5 per aumento del tasso rispetto a Euribor in misura da 0,51 a 1 = punti 3 per aumento del tasso rispetto a Euribor in misura da 1,01 a 2 = punti 0 per ogni diminuzione rispetto a Euribor di 0,05 il punteggio 8 sarà aumentato di punti 0,5</i>
Q.4	tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere: <i>valore espresso in cifre e in lettere con arrotondamento alla terza cifra decimale, dello spread offerto in aumento o in diminuzione (in qualsiasi misura) rispetto al tasso Euribor a tre mesi -base 360- riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata della convenzione</i>	10	<i>per variazioni del tasso rispetto a Euribor pari a zero: punti 5 per ogni aumento rispetto a Euribor di 0,05 detto punteggio sarà aumentato di punti 1 per ogni diminuzione rispetto a Euribor di 0,05 il medesimo punteggio sarà decrementato di punti 1</i>
Q.5	disponibilità a sostenere le spese postali e di bollo, per la gestione del servizio di tesoreria	10	<i>in presenza di disponibilità: 10 punti in assenza di disponibilità o in presenza di disponibilità parziale: 0 punti</i>
Q.6	eventuali contributi per attività istituzionali dell'Ente (<i>interventi economici annui per sponsorizzazioni di attività promosse e organizzate dal Comune</i>)	20	<i>in caso di nessun contributo: punti 0 per contributi annui da € 500 a € 1.000: punti 5 per contributi annui da € 1.001 a € 2.000: punti 10 per contributi annui oltre € 2.000: punti 20</i>
E.1	corrispettivo annuo del servizio (<i>valore diverso da zero, pena l'esclusione, espresso in termini di riduzione percentuale - a tre cifre decimali - rispetto al compenso annuale posto a base di gara di € 6.000 oltre IVA</i>)	40	<i>maggior ribasso percentuale: punti 40 alle offerte intermedie sarà assegnato il punteggio calcolato mediante interpolazione lineare, in base alla seguente formula: $\frac{\text{offerta}}{\text{offerta massima}} \times \text{punteggio massimo}$</i>

3. In relazione ai criteri Q.3 e Q.4, si precisa che, per la concreta applicazione del contratto, laddove la variazione di Euribor nel tempo determini l'inversione del segno di un tasso d'interesse risultante (rendendo attivo il tasso d'interesse debitore e/o passivo il tasso d'interesse creditore), detto tasso sarà convenzionalmente posto pari a zero, indipendentemente dallo spread offerto in sede di gara.

4. L'eventuale aumento del tasso debitore rispetto a Euribor può avvenire al massimo per due punti percentuali, pena l'esclusione dell'offerta.
5. Tutti gli elementi di offerta devono essere espressi con un massimo di tre cifre decimali.
6. I punteggi sono assegnati con arrotondamento al secondo decimale (l'eventuale arrotondamento del terzo decimale è effettuato sulla base del metodo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, mentre se uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso).
7. Il concorrente deve dichiarare che, nella formulazione dell'offerta economica per la prestazione in oggetto, si è tenuto conto del costo del lavoro e della sicurezza per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e, in particolar modo, degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, incluso gli obblighi previdenziali, assistenziali e antinfortunistici prescritti dalla normativa vigente.
8. Per la formulazione dell'offerta qualitativo-economica, è suggerito l'uso del modello predisposto dalla Stazione Appaltante "*Modello di offerta*", di cui all'Allegato "B" al presente disciplinare.

Art.9 - Modalità di presentazione delle offerte

1. Per partecipare alla gara, ciascun concorrente deve presentare un'offerta costituita da un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre al nome e all'indirizzo del mittente, la dicitura "Offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - quinquennio 2018/2022". Si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura "*Documenti di gara: non aprire*".
2. Il plico dev'essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura dev'essere effettuata, preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, almeno lungo i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto (non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione).
3. Il plico, contenente le buste interne della documentazione e dell'offerta qualitativo-economica innanzi descritte, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all'art.8 del D.Lgs. n.261/1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio e all'indirizzo indicati nel bando di gara. La consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di destinazione è ammessa anche senza formalità, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale fa fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione. Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
4. Il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile come segue:
 - busta "*A - documentazione amministrativa*";
 - busta "*B - offerta qualitativo-economica*".
5. Le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura. La busta interna contenente l'offerta qualitativo-economica dev'essere altresì sigillata, preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, con le stesse modalità indicate per il plico.
6. La busta "*A - documentazione amministrativa*" deve contenere:
 - A.1) la domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni del concorrente relative ai requisiti di cui ai precedenti artt. 4), 5) e 6), rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n.445/2000, a firma del legale rappresentante del concorrente. Alla domanda dev'essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore; in tal caso dev'essere allegata anche la relativa procura (in originale o copia conforme). La domanda e le dichiarazioni devono essere formulate in carta libera, obbligatoriamente in lingua italiana, preferibilmente mediante l'ausilio del modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni relative alla situazione dell'offerente dovranno contenere:

- a. la specificazione dei numeri identificativi e della località di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i compiti di direzione o di vigilanza, ovvero tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - tutti i direttori tecnici;
 - limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- b. L'assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016:
- 2.1) di cui all'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 - La dichiarazione è obbligatoria per tutti i soggetti di cui al precedente numero 1); detta dichiarazione deve attestare l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

N.B. Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ("patteggiamenti"), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p.. Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, l'estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; in tal caso la stazione appaltante può ammettere l'operatore economico laddove ritenga che le misure siano sufficienti.

- 2.2) di cui all'art.80, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, mediante dichiarazione da parte dell'operatore economico di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n.159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto e di insussistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza. La dichiarazione è obbligatoria per tutti i soggetti di cui al precedente numero 1);
- 2.3) di cui all'art.80, comma 4, del d.lgs. n.50/2016, mediante dichiarazione da parte dell'operatore economico di assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, nonché dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
N.B. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del D.M. Lavoro e politiche sociali 30.01.2015, pubblicato sulla GURI n. 125 dell'01.06.2015. L'esclusione non è disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 2.4) di cui all'art.80, comma 5, del decreto legislativo n.50/2016, dichiarati come segue:
- a) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art.30, co.3, del d.lgs n.50/2016;
N.B. Si rammenta che la dichiarazione deve essere resa, tra l'altro, per tutte le infrazioni comunque risultanti sul sito dell'Osservatorio alla data della presentazione della dichiarazione, anche se gli effetti delle stesse siano decaduti, pena la successiva esclusione dalla gara e le ulteriori conseguenze per dichiarazione mendace. L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire

ulteriori reati o illeciti; in tal caso la stazione appaltante può ammettere l'operatore economico laddove ritenga che le misure siano sufficienti.

- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale) e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
N.B. È fatto salvo il caso di concordato con continuità aziendale.
- c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali:
- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione o l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
N.B. La dichiarazione deve essere resa per tutti gli illeciti commessi nell'esercizio dell'attività professionale, essendo la valutazione della gravità degli stessi di pertinenza della Stazione Appaltante. A titolo esemplificativo, il concorrente dovrà dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali intervenute relativamente ad appalti con altre pubbliche amministrazioni. La dichiarazione è obbligatoria per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1)
- d) che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, co.2, del d.lgs n.50/2016, in quanto né personale della stazione appaltante né prestatori di servizi attivi nello svolgimento della procedura di aggiudicazione ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o di altro tipo correlato all'offerta di questo operatore economico;
- e) che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza in quanto né l'operatore economico né un'impresa allo stesso collegata ha fornito la documentazione di cui all'art. 66, co.2, del d.lgs n.50/2016 o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto;
- f) che non è stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, co.2, lett. c), del d.lgs. n.231/2001 (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n.286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge n.300/1970; divieto imposto dall'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del d.lgs. n.81/2008;
- g) che non è stata presentata nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara;
- i) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

- j) che nell'anno antecedente la data del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge n. 55 del 1990 o, in ogni caso, che tale violazione è stata rimossa;
- k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 1999;
- l) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente n.1;
- m) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- N.B. Nell'eventualità di situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o nei casi di una qualsiasi relazione anche di fatto, è necessario dichiarare tale situazione e di aver formulato l'offerta autonomamente.*
- 2.5) di cui all'art.80, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, attestati dall'operatore economico mediante dichiarazione di assenza di iscrizioni nel casellario informatico efficaci ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, per avere l'operatore economico presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara;
- c. le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2.1) e la dichiarazione di cui al precedente punto 2.4, lettera c), devono riguardare anche i soggetti di cui al precedente numero 1 che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
- 3.1) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 1, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara;
- 3.2) se vi sono tali soggetti cessati:
- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- d. assenza di partecipazione plurima, ai sensi dell'art.198, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- e. a comprova dei requisiti di idoneità professionale, la dichiarazione:
- e.1. di iscrizione nel registro professionale per l'attività oggetto del contratto;
- e.2. di assenza di procedure in corso di cancellazione dal registro di cui al precedente punto;
- e.3. del possesso, alternativamente:
- di autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. n.385/1993 e d'iscrizione nell'albo di cui all'art.13 del medesimo decreto (per i concorrenti con sede in Italia);
 - di autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (per le imprese di altro Stato membro con sede al di fuori dell'Italia);
- e.4. del possesso di iscrizione, alternativamente:
- nell'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.6.2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile con sede in Italia);
 - presso registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (per le cooperative con sede al di fuori dell'Italia);
- f. a comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale:
- f.1. la specificazione dei servizi di tesoreria analoghi a quello posto in gara in almeno un ente locale con popolazione non inferiore a n.10.000 abitanti, di durata almeno triennale, effettuati nell'ultimo quinquennio;
- f.2. la dichiarazione, alternativamente:
- di disporre di almeno n.2 sportelli bancari attivi nel territorio del comune di Avigliano;
 - d'impegnarsi ad attivare, in caso di aggiudicazione, almeno n.2 sportelli bancari attivi nel territorio del comune di Avigliano entro sei mesi dall'assunzione del servizio;
- nonché:
- la dichiarazione di disporre di idonee procedure informatizzate per l'interscambio dei dati, delle informazioni e della documentazione connessa all'espletamento del servizio.
- g. la dichiarazione che la propria offerta, avente validità pari a n.180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione, s'intende, trascorsi i suddetti 180 giorni, tacitamente prorogata nella sua validità per ulteriori 180 giorni in assenza di una formale revoca;
- h. l'espressa accettazione che, in caso di affidamento del servizio e laddove esigenze di servizio lo richiedano, il Comune possa dichiarare l'offerta impegnativa immediatamente dopo l'aggiudicazione e anche prima della stipulazione del contratto; di accettare, in tal caso, l'obbligo di dare esecuzione al servizio, nei modi previsti dal bando, dalla bozza di Convenzione e dall'offerta, dal giorno 1.1.2018;
- i. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. n.50/2016:
- per l'operatore economico mandatario, la dichiarazione di assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dallo/dagli operatore/i economico/i mandante/i individuato/i nelle dichiarazioni e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e del/dei mandante/i;
 - per ogni operatore economico mandante, la dichiarazione di conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del mandante, nonché degli altri mandanti;
 - la specificazione delle prestazioni e delle quote assunte nell'ambito del raggruppamento;
 - l'accettazione, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico designato quale mandatario, ad uno dei recapiti indicati da quest'ultimo si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti;
 - l'impegno a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo, a

- perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento e a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
- j. la dichiarazione di avere esaminato il Disciplinare di gara e la bozza di Convenzione, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso eseguibile e l'importo a base d'asta nel suo complesso remunerativo rispetto al servizio da espletare e tale da consentire l'offerta qualitativo-economica presentata;
- k. la dichiarazione di essere in regola con le posizioni contributive;
- l. la specificazione se, ai fini del soddisfacimento dei requisiti, s'invoca l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016;
- m. la dichiarazione di autorizzare all'utilizzo dei dati inseriti nelle dichiarazioni, nonché nell'ulteriore documentazione presentata per la gara, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del D.Lgs. n.196/2003, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, ai fini dell'espletamento della gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; di autorizzarne, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione Appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata;
- n. la dichiarazione di essere consapevole che i contenuti delle dichiarazioni possono essere sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 e, in relazione ai requisiti speciali, a procedura di comprova;
- o. l'autorizzazione della Stazione Appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per dette verifiche.
- A.2) dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (esclusivamente in caso di ricorso all'avvalimento) indicate nel precedente art.7, preferibilmente redatte mediante l'utilizzo del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, a firma del legale rappresentante. Alla domanda dev'essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- A.3) schema di convenzione in originale, sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso dev'essere allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario, lo schema di convenzione dev'essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- A.4) PASSOE di cui all'art. 2, co.3.2, della deliberazione ANAC n.111 del 20.12.2012;
- A.5) cauzione provvisoria di € 600,00 (seicento), pari al 2% dell'importo a base d'asta, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
 - fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n.385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co.2, del c.c., dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n.123 del 2004, a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co.2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione dev'essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- A.6) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), pari al 10% dell'importo di contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:

- dev'essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lett. e), primo punto;
 - s'intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n.123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa.
7. La busta "B - offerta qualitativo-economica" deve contenere, pena l'esclusione, esclusivamente l'offerta redatta secondo i criteri stabiliti al precedente art.8, redatta preferibilmente utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. Detta offerta:
- dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da suo procuratore (in tal caso dev'essere allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dev'essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti;
 - dev'essere redatta su carta in competente bollo o su carta resa legale mediante apposizione di una o più marche ogni quattro fogli debitamente annullate, timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
 - deve riportare i prezzi e il ribasso percentuale sull'importo a base d'asta ed è indicato in cifre e in lettere. In particolare, il ribasso non deve riportare più di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra valori indicati in cifre e valori indicati in lettere prevalgono quelli indicati in lettere. Qualora le percentuali di sconto siano precedute dal segno negativo "-" (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale.
8. In sede di valutazione dell'offerta qualitativo-economica possono essere richiesti, a completamento, ulteriori informazioni e chiarimenti. A tale richiesta i concorrenti interessati devono ottemperare entro dieci giorni naturali e consecutivi, pena l'esclusione dalla prosecuzione della gara. Nessun rimborso o compenso spetta ai concorrenti per l'elaborazione dell'offerta.

Art.10 - Validità dell'offerta

1. L'offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine, la proposta diventa irrevocabile e la ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari e consecutivi a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. L'offerta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni nella sua validità se la ditta offerente non provvederà formalmente alla sua revoca.
2. L'offerta non potrà in alcun modo essere ritirata prima della conclusione delle operazioni di gara.

Art.11 - Cause d'invalidazione delle offerte

1. Sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:
 - pervenute dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
 - con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dal presente disciplinare;
 - il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda all'apertura delle buste interne, le offerte:

- prive della busta interna "B - Offerta qualitativo-economica" o la cui busta "B - Offerta qualitativo-economica" presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dal presente disciplinare, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- carenti di una o più di una delle dichiarazioni e documenti richiesti, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna "B - Offerta qualitativo-economica" che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente Disciplinare di gara;
- con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni non veritiere oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
- il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria d'importo minore da quello prescritto, intestata ad altro soggetto oppure carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara;
- il cui concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n.123 del 2004;
- il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia prodotto l'atto di impegno;
- il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non abbia dichiarato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, non abbia indicato il consorziato per il quale concorre, oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione di cui al presente punto;
- il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dalla norma e dal presente Disciplinare; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria.

3. Sono escluse dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta qualitativo-economica le offerte:

- mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- che rechino l'indicazione di canone per l'espletamento del servizio maggiore o uguale all'importo a base d'appalto;
- che rechino incremento del tasso d'interesse debitore superiore a due punti percentuali;
- che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte in lettere, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione Appaltante;
- che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi di legge;

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
- di concorrenti che si trovino, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non abbiano dichiarato tale condizione;
 - di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
 - in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente Disciplinare, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - le cui offerte qualitativo-economiche siano in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.

Art.12 - Modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione

1. Fase iniziale di ammissione alla gara:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno fissato per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver ammesso i soli plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
- la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta interna contenente l'offerta qualitativo-economica, apponendovi all'esterno la propria firma e a far apporre la firma almeno di uno dei componenti del seggio di gara;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", provvede inoltre a verificare:
- che i concorrenti abbiano presentato le dichiarazioni prescritte;
 - che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara;
 - che i consorziati, per conto dei quali i consorzi hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara;
 - che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
 - che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

2. La valutazione delle offerte qualitativo-economiche, costituite esclusivamente da elementi numerici, non richiede il ricorso a giudizi discrezionali, né comparativi, per cui la Commissione giudicatrice, proseguendo la seduta pubblica - ovvero in altra seduta pubblica - procede all'assegnazione dei punteggi, secondo i criteri stabiliti dal presente disciplinare, con le seguenti modalità:

- a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti le offerte qualitativo-economiche e in sequenza e provvede a valutare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dell'indicazione dei prezzi offerti e l'assenza di abrasioni o correzioni non

- confermate;
- b) il soggetto che presiede la Commissione provvede:
- alla lettura ad alta voce, per ciascun concorrente, dei prezzi offerti per l'espletamento del servizio (in cifre e lettere);
 - ad apporre in calce all'offerta la propria firma e a far apporre la firma di almeno uno dei Commissari; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
 - all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte;
 - alla somma dei punteggi relativi alle offerte qualitative con i punteggi relativi alle offerte economiche;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine a redigere la graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.
3. L'aggiudicazione è disposta nei confronti del soggetto che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti).
4. A parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta in favore dell'offerente che ha conseguito il miglior punteggio in relazione all'offerta economica di riduzione del canone annuo posto a base d'asta. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
5. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
6. Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte si rivela conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
7. L'aggiudicazione, mentre è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, non vincola il Comune fino al momento della stipula del contratto, riservandosi il Comune medesimo, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare l'aggiudicazione. In detta eventualità, nessun indennizzo, né rimborso spese, sono dovuti all'aggiudicatario.
8. Il Comune, laddove esigenze di servizio lo richiedano, può dichiarare l'offerta impegnativa per il concorrente aggiudicatario immediatamente dopo l'aggiudicazione e anche prima della stipulazione del contratto. In tal caso, l'aggiudicatario deve senz'altro ritenersi obbligato, dal giorno 1.1.2018, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal bando di gara, dal presente disciplinare, dalla convenzione, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.
9. Qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti, è accertata la falsità di dichiarazioni, il Comune procede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'Ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori. Qualora, dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, è accertato che l'aggiudicatario non è in possesso di alcuni di essi, lo stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione definitiva.
10. Il Comune può revocare l'aggiudicazione se l'aggiudicatario non interviene alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta. In caso di mancata aggiudicazione per fatti riconducibili all'aggiudicatario, l'Amministrazione ha facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, laddove accetti di migliorare la propria offerta e uniformarla a quella presentata dall'iniziale aggiudicatario.

Art.13 - Verbali di gara

1. Tutte le operazioni sono verbalizzate. Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.
2. I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, allegando al verbale eventuali note

scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.

Art.14 - Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, co.9, del D.Lgs. n.50/2016.
2. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.
3. Fanno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta qualitativo-economica, la garanzia fideiussoria e ogni documento utile alla regolazione del rapporto fra Comune e Tesoriere.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rosa Pace

MODELLO DI DOMANDA
E DICHIARAZIONI
(da inserire nella busta "A- Documenti")

Marca da bollo
da € 16,00

Timbro e intestazione del concorrente

Spett.le
Comune di Avigliano
Settore "Programmazione, risorse
e promozione economica del territorio"
SERVIZIO FINANZIARIO
Corso Emanuele Gianturco
85021 AVIGLIANO (PZ)

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale – quinquennio 2018/2022. Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni del concorrente.

Il sottoscritto _____

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)⁽¹⁾ _____

della società:⁽²⁾ _____

sede (comune italiano o stato estero) _____

Provincia _____

indirizzo _____

Partita IVA: _____

Cap/Zip: _____

Codice fiscale: _____

soggetto che può svolgere funzione di Tesoriere di una Pubblica Amministrazione in quanto:

- banca autorizzata a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza
- società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 500.000 e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25.2.1995, era incaricata allo svolgimento del servizio medesimo
- altro soggetto abilitato per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria, in quanto:

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.

² Indicare la denominazione e la ragione sociale del concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario indicare il soggetto raggruppato o consorziato.

chiede di partecipare alla gara in oggetto come: ⁽³⁾

<input type="checkbox"/> CONCORRENTE SINGOLO
--

<input type="checkbox"/> CONSORZIO di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 <i>(indicare eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre e, nel caso, allegare copia conforme all'originale della procura generale/speciale)</i>		
<i>denominazione sociale</i>	<i>forma giuridica</i>	<i>sede legale</i>
1.		
2.		
3.		

N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate.

<input type="checkbox"/> CONSORZIO STABILE di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) D.lgs 50/2016 <i>(indicare eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre)</i>		
<i>denominazione sociale</i>	<i>forma giuridica</i>	<i>sede legale</i>
1.		
2.		
3.		

N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate.

<input type="checkbox"/> MANDATARIO <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> MANDANTE del <input type="checkbox"/> COSTITUITO <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO <i>(indicare i soggetti partecipanti)</i>		
<i>denominazione sociale</i>	<i>forma giuridica</i>	<i>sede legale</i>
1.		
2.		
3.		

N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese raggruppate.

³ *Barrare una delle ipotesi previste.*

<input type="checkbox"/> CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI <i>(indicare le imprese costituenti il Consorzio)</i>		
<i>denominazione sociale</i>	<i>forma giuridica</i>	<i>sede legale</i>
1.		
2.		
3.		

N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate.

indicare eventualmente le consorziate preaffidatarie per le quali il Consorzio concorre:		
<i>denominazione sociale</i>	<i>forma giuridica</i>	<i>sede legale</i>
1.		
2.		
3.		

N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate.

<input type="checkbox"/> SOGGETTO CHE HA STIPULATO IL CONTRATTO DI GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO - GEIE <i>(indicare i coggetti componenti il gruppo)</i>		
<i>denominazione sociale</i>	<i>forma giuridica</i>	<i>sede legale</i>
1.		
2.		
3.		

N.B.: Il presente modello di dichiarazione dovrà essere presentato da tutte le imprese consorziate.

<input type="checkbox"/> ORGANO COMUNE/MANDATARIO oppure <input type="checkbox"/> IMPRESA DI RETE/MANDANTE della RETE DI IMPRESE IN CONTRATTO DI IMPRESE <i>(indicare gli operatori economici)</i>		
<i>denominazione sociale</i>	<i>forma giuridica</i>	<i>sede legale</i>
1.		
2.		
3.		

<input type="checkbox"/> OPERATORE ECONOMICO STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO, COSTITUITO CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE NELLO STESSO PAESE come di seguito specificato:

e, per tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. medesimo nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

che fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:

1) che i soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza della società sono(4):

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta	
			rappres. legale	altro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, per quanto compatibile con la tipologia di operatore economico, in particolare:

a) che:

a.1) nei propri confronti: ⁽⁵⁾

⁴ Il titolare in caso di impresa individuale. Tutti i soci in caso di società in nome collettivo. Tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice. Tutti i rappresentanti legali o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. I procuratori o gli institori qualora la domanda sia presentata da tali soggetti. I direttori tecnici.

⁵ Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ("patteggiamenti"), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p.. Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, l'estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore economico o il subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver

- (6) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistono i provvedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: ⁽⁷⁾
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- a.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:
- (8) - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; in tal caso la stazione appaltante può ammettere l'operatore economico laddove ritenga che le misure siano sufficienti.

⁶ *Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma.*

⁷ *Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma.*

⁸ *Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome.*

- 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione;⁽⁹⁾
- a.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in quanto relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, nonché procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
- c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, nonché dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;⁽¹⁰⁾
- d) in riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016⁽¹¹⁾, che:
- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate;
 - i subappaltatori, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, non hanno commesso

⁹ In questo caso allegare le dichiarazioni soggettive autonome.

¹⁰ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del D.M. Lavoro e politiche sociali 30.01.2015, pubblicato sulla GURI n. 125 dell'01.06.2015. L'esclusione non è disposta quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

¹¹ Si rammenta che la dichiarazione deve essere resa, tra l'altro, per tutte le infrazioni comunque risultanti sul sito dell'Osservatorio alla data della presentazione della dichiarazione, anche se gli effetti delle stesse siano decaduti, pena la successiva esclusione dalla gara e le ulteriori conseguenze per dichiarazione mendace. L'operatore economico o il subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; in tal caso la stazione appaltante può ammettere l'operatore economico laddove ritenga che le misure siano sufficienti.

gravi infrazioni debitamente accertate;
e) che:⁽¹²⁾

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell'articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera in continuità aziendale e allega alla presente:⁽¹³⁾
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che si impegna altresì a subentrare all'operatore economico concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

f.1) che:

- ⁽¹⁴⁾ - non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- ha commesso atti ritenuti da altre amministrazioni gravi illeciti professionali, giusta relazione allegata⁽¹⁵⁾;

f.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità, quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, hanno commesso atti ritenuti da altre amministrazioni gravi illeciti professionali, giusta relazione allegata;
- la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione;

g) che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50

¹² Ai fini dell'ammissione deve ricorrere una delle due condizioni.

¹³ Se ricorre questa condizione vanno barrate ambedue le caselle che seguono

¹⁴ Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma.

¹⁵ La dichiarazione deve essere resa per tutti gli illeciti commessi nell'esercizio dell'attività professionale, essendo la valutazione della gravità degli stessi di pertinenza della Stazione Appaltante. A titolo esemplificativo, il concorrente dovrà dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali intervenute relativamente ad appalti con altre pubbliche amministrazioni.

- del 2016, in quanto né personale della stazione appaltante né prestatori di servizi attivi nello svolgimento della procedura di aggiudicazione hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o di altro tipo correlato all'offerta di questo operatore economico e dei subappaltatori nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- h) che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza in quanto né l'operatore economico, né altro soggetto allo stesso collegata, hanno fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del D.Lgs. n.50 del 2016 o hanno altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di dell'appalto;
- i) che nei propri confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231 del 2001⁽¹⁶⁾ o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- j) di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere e che nei propri confronti sono presenti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC iscrizioni per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara;
- k) che nei propri confronti non sono presenti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- l.1) che nell'anno antecedente la data del bando di gara non è stata accertata in via definitiva, nei propri confronti, la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 o, in ogni caso, che tale violazione è stata rimossa;⁽¹⁷⁾
- l.2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data del bando di gara:
- 1) il sottoscritto:⁽¹⁸⁾
- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
 - è stato vittima dei predetti reati e:⁽¹⁹⁾
 - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
 - non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data del bando di gara;
 - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data del bando di gara, emergono i seguenti indizi:⁽²⁰⁾

¹⁶ Ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

¹⁷ Sia che l'eventuale violazione non sia stata definitivamente accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche anteriore all'anno), deve essere stata rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stata accertata definitivamente da meno di un anno.

¹⁸ Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni.

¹⁹ Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni.

²⁰ Descrivere quanto di interesse.

e nella richiesta di rinvio a giudizio: ⁽²¹⁾

- gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
- non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n.689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

2) tutti i soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: ⁽²²⁾

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei predetti reati;
- attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; ⁽²³⁾

n) di aver formulato l'offerta autonomamente e:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun altro soggetto;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:

o) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico efficaci ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara;

3) che nell'anno antecedente la data del bando di gara: ⁽²⁴⁾

- non sono cessati dalla carica soggetti inquadrabili nelle tipologie di cui al precedente punto 1;
- sono cessati dalla carica i seguenti soggetti inquadrabili nelle tipologie di cui al precedente punto 1:

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta	fino alla data del ⁽²⁵⁾

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

²¹ Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni.

²² Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome.

²³ Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome.

²⁴ Barrare una sola casella per l'ipotesi che interessa ovvero cancellare l'ipotesi che non ricorre.

²⁵ Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell'anno antecedente la data del bando di gara).

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

<i>Cognome e nome</i>	<i>nato a</i>	<i>in data</i>	<i>carica ricoperta</i>	<i>fino alla data del</i> ⁽²⁶⁾

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

e l'operatore economico ha adottato i seguenti atti di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: ⁽²⁷⁾

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

<i>Cognome e nome</i>	<i>nato a</i>	<i>in data</i>	<i>carica ricoperta</i>	<i>fino alla data del</i>

la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; ⁽²⁸⁾

²⁶ *Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell'anno antecedente la data del bando di gara).*

²⁷ *Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.*

²⁸ *Allegare la dichiarazione soggettiva autonoma. Si precisa, inoltre, come chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione del 12 gennaio 2010, n. 1, che "Può ritenersi, tuttavia, ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "per quanto a propria conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati".*

- 4) che, ai sensi degli articoli 48 e 198, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;

DICHIARA altresì:

- 5) a comprova dei requisiti di idoneità professionale:

- 5.1) di essere iscritta nel registro professionale o commerciale per l'attività oggetto del contratto e, in particolare:

- nel registro professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall'art.83, co.3, del D.Lgs. n.50/2016 (per i concorrenti con sede in Italia);
- nel registro professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente con quella oggetto della concessione da detto registro (per i concorrenti di altro Stato membro con sede al di fuori dell'Italia);

- 5.2) di non avere in corso procedure di cancellazione dal registro di cui al precedente punto;

- 5.3) di essere in possesso:

- di autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. n.385/1993 e l'iscrizione nell'albo di cui all'art.13 del medesimo decreto (per i concorrenti con sede in Italia);
- di autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (per le imprese di altro Stato membro con sede al di fuori dell'Italia);

- 5.4) di essere in possesso di iscrizione:

- nell'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.6.2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile con sede in Italia),
- presso registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza (per le cooperative con sede al di fuori dell'Italia);

- 6) a comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale:

- 6.1 di aver svolto, nell'ultimo quinquennio, servizio di tesoreria analogo a quello posto in gara in almeno un ente locale con popolazione non inferiore a n.10.000 abitanti, di durata almeno triennale e, precisamente:

- 6.2 di: disporre di almeno n.2 sportelli bancari attivi nel territorio del comune di Avigliano
 d'impegnarsi ad attivare almeno n.2 sportelli bancari attivi nel territorio del comune di Avigliano entro sei mesi dall'assunzione del servizio

- 6.3 di disporre di idonee procedure informatizzate per l'interscambio dei dati, delle informazioni e della documentazione connessa all'espletamento del servizio.

- 7) che la propria offerta, avente validità pari a n.180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione, si intende, trascorsi i suddetti 180 giorni, tacitamente prorogata nella sua validità per ulteriori 180 giorni in assenza di una formale revoca;

- 8) che, in caso di affidamento del servizio in oggetto, è disponibile ad accettare che, laddove esigenze di servizio lo richiedano, il Comune possa dichiarare la propria offerta impegnativa immediatamente dopo

l'aggiudicazione e anche prima della stipulazione del contratto. In tal caso, accetta l'obbligo di dare esecuzione al servizio, nei modi previsti dal bando, dalla bozza di Convenzione e dall'offerta, dal giorno 1.1.2018.

DICHIARA

9) di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, ⁽²⁹⁾ ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e:

9.a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto: ⁽³⁰⁾

- quale operatore economico mandatario, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dallo/dagli operatore/i economico/i mandante/i a tale scopo individuato/i nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e del/dei mandante/i;

- quale operatore economico mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso operatore economico, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del presente mandante nonché degli altri mandanti;

9.b) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo le seguenti prestazioni: ⁽³¹⁾

1)	per una quota del	%
2)	per una quota del	%
3)	per una quota del	%

9.c) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo una quota di partecipazione del _____ %;

9.d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico designato quale mandatario, ad uno dei recapiti indicati da quest'ultimo si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti;

DICHIARA:

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) ⁽³²⁾

10) ai sensi e per gli effetti di legge:

a) d'impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto: ⁽³³⁾

- quale impresa mandataria capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;

- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; ⁽³⁴⁾

b) d'impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun

²⁹ Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.

³⁰ Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di mandatario, la seconda opzione se si tratta di mandante.

³¹ La "quota" delle prestazioni da indicare è la percentuale della singola tipologia di prestazione assunta dall'operatore economico che sottoscrive la dichiarazione e non la percentuale di incidenza sull'importo totale del servizio.

³² Cancellare l'intero punto seguente se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili).

³³ Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda opzione se si tratta di impresa mandante.

³⁴ Se si tratta dell'unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti».

operatore economico al raggruppamento e a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

- c) che questa società,, nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario ⁽³⁵⁾, eseguirà le seguenti prestazioni:

a)	per una quota del	%
b)	per una quota del	%
c)	per una quota del	%

DICHIARA:

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane, oppure consorzi stabili, esclusi i consorzi ordinari e altre tipologie di concorrenti) ⁽³⁶⁾

11) di essere costituito in:

- consorzio tra società cooperative
 - consorzio tra imprese
 - consorzio stabile

e che, ai sensi di legge, questo consorzio concorre: ⁽³⁷⁾

- a) - in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziati;
 b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti alla punto III.2.1 del bando di gara:

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			
3			

(solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre, aggiungere) ⁽³⁸⁾

e il consorziato di cui al numero ___ in elenco è individuato quale assuntore della qualifica di affidatario;

DICHIARA:

12) di avere esaminato il Disciplinare di gara e la bozza di Convenzione, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso eseguibile e l'importo a base d'asta nel suo complesso remunerativo rispetto al servizio da espletare e tale da consentire l'offerta qualitativo-economica presentata;

13) di essere in regola con le posizioni contributive;

14) ai fini del soddisfacimento dei requisiti (barrare solo se di interesse e, se barrato, integrare obbligatoriamente la domanda con la prevista documentazione):

- di capacità economico-finanziaria
 di capacità tecnica

di invocare l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016;

³⁵ Cancellare la dizione che non interessa.

³⁶ Cancellare l'intero punto seguente se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili.

³⁷ Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.

³⁸ Cancellare l'aggiunta qualora il consorzio abbia indicato quale esecutore un unico consorziato.

DICHIARA:

- di autorizzare all'utilizzo dei dati inseriti nella presente dichiarazione, nonché nell'ulteriore documentazione presentata per la gara, , ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del D.Lgs. n. 196/2003, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, ai fini dell'espletamento della gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; di autorizzarne, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione Appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata;
- di essere consapevole che contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 e, in relazione ai requisiti speciali, a procedura di comprova;
- di autorizzare la Stazione Appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero _____ pagine, è sottoscritta in data _____ 2017.

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:

al numero di fax: _____ o alla e-mail: _____ @ _____

Data: _____ , _____

(firma del legale rappresentante del concorrente) ⁽³⁹⁾

Attenzione: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore.

³⁹ La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta	
			rappres. legale	altro
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2) ai sensi di legge, l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che:

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965;

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:

⁽⁴⁾ - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965;

- la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;⁽⁵⁾

c) che

c.1) nei propri confronti:

⁽⁶⁾ - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

- sussistono i provvedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:⁽⁷⁾

- sentenze di condanna passate in giudicato;

- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;

- sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:

⁽⁸⁾ - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

⁴ Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la/dichiarazione/i soggettiva/e autonoma/e.

⁵ In questo caso allegare la/e dichiarazione/i soggettiva/e autonoma/e.

⁶ Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma.

⁷ Selezionare una o più sub-opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma.

⁸ Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la/e dichiarazione/i soggettiva/e autonoma/e.

- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione;⁽⁹⁾
- d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (dichiarare anche eventuali annotazioni ancora visualizzabili sul sito pur essendone decaduti gli effetti);
- f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- h) che nei propri confronti non vi è stata iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
- l) che, ai sensi dell'art.17 della Legge n.68/1999, la società occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'art.4 della norma, pari a _____⁽¹⁰⁾ e quindi:
- inferiore a 15 (quindici) e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
- pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
- pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 (trentacinque) ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
- pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
- m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'art.9, co.2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- n) che, in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991:
- n.1) il sottoscritto:⁽¹¹⁾
- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
- è stato vittima dei predetti reati e:⁽¹²⁾
- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:⁽¹³⁾

⁹ In questo caso allegare la/e dichiarazione/i soggettiva/e autonoma/e.

¹⁰ Completare con il numero dei dipendenti, quindi, barrare una sola casella per l'ipotesi che interessa oppure cancellare le ipotesi che non interessano.

¹¹ Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni.

¹² Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni.

¹³ Descrivere quanto di interesse.

e nella richiesta di rinvio a giudizio: ⁽¹⁴⁾

- gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
- non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

n.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: ⁽¹⁵⁾

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, **non** sono stati vittime di alcuno dei predetti reati;
- le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante apposita dichiarazione in allegato alla presente; ⁽¹⁶⁾

o) che, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentano offerte concorrenti:

- non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o alcuna altra qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a se stesso, in una delle situazioni di controllo cui all'articolo 2359 del codice civile di aver formulato l'offerta autonomamente;
- sussiste la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o altra situazione di comunanza di centri decisionali, con il/i seguente/i operatore/i economico/i:

ma di aver formulato autonomamente l'offerta e, a tal fine, allega in apposita busta chiusa i documenti utili a dimostrare che le predette condizioni non hanno influito sulla formulazione dell'offerta;

3) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (*punto III.2.1 del bando di gara*): ⁽¹⁷⁾

- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, come meglio individuati al precedente punto 1);
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, come meglio individuati al precedente punto 1), di seguito elencati:

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta	fino alla data del ⁽¹⁸⁾

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta	fino alla data del

- è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato
- è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
- è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p.:

¹⁴ Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni.

¹⁵ Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la/e dichiarazione/i soggettiva/e autonoma/e.

¹⁶ Se ricorre questo caso, allegare la/e dichiarazione/i soggettiva/e autonoma/e.

¹⁷ Barrare una sola casella per l'ipotesi che interessa ovvero cancellare l'ipotesi che non ricorre.

¹⁸ Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell'anno antecedente alla data di pubblicazione al bando di gara).

per i seguenti reati:

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ⁽¹⁹⁾;

(20)

- il reato è stato depenalizzato
 - è intervenuta la riabilitazione
 - il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
 - la condanna è stata revocata;

- 4) di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo;
5) di essere in possesso dei seguenti requisiti oggetto di avalimento:

- 6) di non partecipare alla gara in proprio o raggruppata o consorziata e di non trovarsi in una situazione di controllo con una delle imprese che partecipano alla gara;
7) che in relazione alla gara in oggetto la scrivente impresa ausiliaria presterà l'avalimento nei confronti di un solo concorrente.

Data: _____ , _____

(firma del legale rappresentante del concorrente) ⁽²¹⁾

Attenzione: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore.

¹⁹ Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

²⁰ Adattare al caso specifico.

²¹ La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Allegato B

**MODELLO
DI OFFERTA**

(da inserire nella busta "B - Offerta qualitativo - economica")

Marca da bollo
da € 16,00

Timbro e intestazione del concorrente

Spett.le
Comune di Avigliano
Settore "Programmazione, risorse
e promozione economica del territorio"
SERVIZIO FINANZIARIO
Corso Emanuele Gianturco
85021 AVIGLIANO (PZ)

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale – quinquennio 2018/2022. **Offerta qualitativo - economica.**

Il sottoscritto _____

in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)*⁽¹⁾ _____

della società:⁽²⁾ _____

sede *(comune italiano o stato estero)* _____ Provincia _____

indirizzo _____

Partita IVA:

Cap/Zip: Codice fiscale:

per l'espletamento del servizio di tesoreria del Comune di Avigliano, presenta la seguente offerta:

<i>critério qualitativo</i>	<i>descrizione del criterio cui si riferisce l'offerta</i>	<i>offerta in cifre</i>	<i>offerta in lettere</i>
Q.1	numero di unità di personale che	n. ____	

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.

² Indicare la denominazione e la ragione sociale del concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario indicare il soggetto raggruppato o consorziato.

	sarà addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria del Comune di Avigliano		numero _____
--	--	--	--------------

<i>critério qualitativo</i>	<i>descrizione del criterio cui si riferisce l'offerta</i>	<i>offerta in cifre</i>	<i>offerta in lettere</i>
Q.2	spese di bonifico (non maggiori di €3,00) a carico dei beneficiari privati, in caso di bonifici su conti correnti accesi presso soggetti diversi dal Tesoriere	€ __ , __ __ __ __	_____ euro

<i>critério qualitativo</i>	<i>descrizione del criterio cui si riferisce l'offerta</i>	<i>offerta in cifre</i>	<i>offerta in lettere</i>
Q.3	tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: <u>valore dello spread offerto, in aumento (non più di due punti percentuali) o in diminuzione (in qualsiasi misura), rispetto al tasso Euribor a tre mesi -base 360- riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente (selezionare una sola possibilità fra offerta in aumento e in diminuzione)</u>	<input type="checkbox"/> <i>in aumento</i> (max 2 punti percent.) _____ per cento __ , __ __ __ __ %	
		<input type="checkbox"/> <i>in diminuzione</i> _____ per cento __ , __ __ __ __ %	

<i>critério qualitativo</i>	<i>descrizione del criterio cui si riferisce l'offerta</i>	<i>offerta in cifre</i>	<i>offerta in lettere</i>
Q.4	tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa e su depositi costituiti presso il tesoriere: <u>valore espresso in cifre e in lettere dello spread offerto rispetto al tasso Euribor a tre mesi -base 360- riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente (selezionare una sola possibilità fra offerta in aumento e in diminuzione)</u>	<input type="checkbox"/> <i>in aumento</i> _____ per cento __ , __ __ __ __ %	
		<input type="checkbox"/> <i>in diminuzione</i> _____ per cento __ , __ __ __ __ %	

<i>critério qualitativo</i>	<i>descrizione del criterio cui si riferisce l'offerta</i>	<i>offerta</i>
Q.5	disponibilità a sostenere le spese postali e di bollo per la gestione del servizio di tesoreria (<u>selezionare una sola possibilità</u>)	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

<i>critério qualitativo</i>	<i>descrizione del criterio cui si riferisce l'offerta</i>	<i>offerta in cifre</i>	<i>offerta in lettere</i>
-----------------------------	--	-------------------------	---------------------------

Q.6	contributo annuale offerto per attività istituzionali dell'Ente <i>(indicare la cifra del contributo che s'intende offrire per ogni anno del servizio svolto)</i>	€ _____ , ____	_____ euro
-----	---	----------------	------------

<i>critério economico</i>	<i>descrizione del criterio cui si riferisce l'offerta</i>	<i>offerta in cifre</i>	<i>offerta in lettere</i>
E.1	corrispettivo annuo del servizio <i>(valore diverso da zero, pena l'esclusione, espresso in termini di riduzione percentuale rispetto al compenso annuale posto a base di gara di €6.000 oltre IVA)</i>	_____ , _____ %	_____ per cento

Il concorrente dichiara che, nella formulazione della presente offerta, si è tenuto conto del costo del lavoro e della sicurezza per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e, in particolar modo, degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, incluso gli obblighi previdenziali, assistenziali e antinfortunistici prescritti dalla normativa vigente.

Data: _____ , _____

Timbro della società e firma del titolare o legale rappresentante

(nel solo caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta in ogni pagina dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario)

per la sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti:

firma _____ per l'impresa _____

Attenzione: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore.



CITTÀ DI AVIGLIANO

“PROGRAMMAZIONE, RISORSE E PROMOZIONE ECONOMICA DEL
TERRITORIO”

SERVIZIO FINANZIARIO

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di tesoreria del Comune di Avigliano

QUINQUENNIO 2018 - 2022

BANDO DI GARA CIG:Z1920D047E

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale n.45 del 11.11.2017 e alla determinazione n. 131 del 20.11.2017 , si rende noto che questo Comune indice una gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2018 - 2022.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Avigliano - Settore “Programmazione, risorse e promozione economica del territorio”

Indirizzo postale: Corso Emanuele Gianturco n.31

Città: Avigliano (PZ)

Codice postale: 85021

Punti di contatto: D.ssa Rosa Pace

Telefono: 0971 701819 - Fax
0971 701861

Posta elettronica: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it

Indirizzo internet: www.comune.avigliano.pz.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del contratto

Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Avigliano alle condizioni previste dal D.Lgs. n.267/2000, dalla normativa specifica regolante la materia e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, secondo le modalità riportate nello schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 11.11.2017.

Tipo di appalto

L'appalto rientra integralmente nella categoria 6b "Servizi bancari e finanziari" di cui all'allegato II A al Codice dei contratti - CPV: 66600000-6.

Durata del contratto

L'appalto ha durata quinquennale, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge.

Luogo e modalità di esecuzione del servizio

Le funzioni di tesoreria sono esercitate presso la sede dell'aggiudicatario e mediante almeno n.2 sportelli bancari attivi nel territorio del comune di Avigliano.

L'orario di svolgimento del servizio e per le attività di sportello dovrà essere identico a quello usualmente osservato per le operazioni bancarie dell'aggiudicatario.

Ulteriori dettagli sono riportati nel disciplinare di gara e nella Convenzione approvata con deliberazione consiliare n.45 del 11.11.2017.

Divisione in lotti: No.

Valore del contratto

L'importo a base d'asta, quale canone annuale per il servizio in oggetto dovuto al Tesoriere, è pari a € 6.000,00, oltre IVA nella misura stabilita dalla legge.

Il valore complessivo dell'appalto in oggetto, pertanto, al lordo del ribasso offerto in fase di gara, ammonta a € 30.000,00, oltre IVA.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO

Cauzioni e garanzie richieste

- a) Per i concorrenti è richiesta la prestazione di garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto, secondo quanto prescritto dall'art.93 del D.Lgs. n.50/2016.
- b) Per l'aggiudicatario è richiesta la prestazione di garanzia fideiussoria definitiva, non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

Principali modalità di finanziamento e pagamento

- a) Finanziamento con fondi di bilancio, propri dell'Ente.
- b) Non è prevista alcuna anticipazione. I pagamenti sono disposti mediante corresponsione di un canone annuo posticipato, previa presentazione di regolare fattura.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all'art.208 del D.Lgs. n.267/00, in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.

I concorrenti possono partecipare in forma singola, in aggruppamento temporaneo e in forma di consorzi ordinari, secondo quanto disposto dall'art.48 del D.Lgs. n.50/2016.

COMUNE DI AVIGLIANO - Settore "Programmazione, risorse e promozione economica del territorio" - Servizio finanziario"

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale - quinquennio 2018/2022 - Bando di gara

Pag. 2 di 4

SEZIONE IV: PROCEDURA

Procedura e criteri di aggiudicazione

Il servizio è affidato mediante procedura aperta, disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016.

La gara è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 della citata norma, sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare e secondo l'attribuzione dei punteggi ad essi riferiti.

Documentazione e pubblicità

La documentazione relativa alla gara - composta dal presente bando, dal disciplinare di gara, dalla convenzione e dagli atti amministrativi connessi alla procedura - è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente - sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/bandi di gara in corso - e nel "Sistema informativo appalti della Regione Basilicata (SIAB), nonché affissa all'albo pretorio del Comune di Avigliano.

Scadenza per la presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente - corso Emanuele Gianturco n.31 - 85021 Avigliano (PZ) - a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/12/2017**(termine perentorio).

Non saranno ammesse le offerte pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale.

L'esame delle offerte pervenute avverrà in forma pubblica a partire dalla ore 10:00 del giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte stesse.

Informazioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. Il Comune di Avigliano si riserva, altresì, la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza.

I concorrenti, in caso di sospensione e/o annullamento della procedura, non potranno far valere pretese di alcun genere.

I dati raccolti nel corso della procedura originata dal presente bando, saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara.

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, allo schema di Convenzione e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ove applicabili.

Impugnabilità

Il presente bando può essere impugnato ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n.104/2010, mediante ricorso dinnanzi al TAR Basilicata.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosa Pace.
Informazioni e chiarimenti saranno forniti, a richiesta degli interessati, dalle
11:00 alle 13:00 di ogni giorno feriale, escluso il sabato.

Avigliano, 20.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DOTT. ROSA PACE

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI AVIGLIANO PER IL PERIODO 1.01.2018-31.12.2022**

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, in Avigliano, nella
Residenza comunale al corso Gianturco n. 31, avanti a me dott. Pietro Rosa, Segretario del
Comune di Avigliano, autorizzato, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti del Comune e
senza l'assistenza dei testimoni per avervi le costituenti parti d'accordo tra loro e con il mio
consenso rinunziato, sono presenti:-----

- **PACE Rosa**, nata a Potenza il 30 maggio 1966;-----
che interviene nel presente atto in qualità di responsabile del 2° Settore del Comune di Avigliano,
ove domicilia per la carica, a ciò autorizzato in virtù dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del
decreto legislativo 18 agosto 2000; codice fiscale Ente: 80001750761;-----
(nel seguito del presente atto denominato anche "Ente");-----

....., nato a il;-----
che interviene nel presente atto in qualità di
(nel seguito denominato "Tesoriere").-----

PREMESSO

che con determinazione del responsabile del servizio n. ____ del ____ è stato approvato il
bando di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2018 -
2022;-----

che con determinazione n. ____ del ____ del responsabile sopra citato il servizio di tesoreria
comunale è stato affidato a

Le parti stipulano quanto segue:-----

Art. 1

Affidamento del servizio

1.1 In esecuzione degli atti indicati in premessa l'Amministrazione comunale di Avigliano affida
il proprio servizio di Tesoreria Comunale a _____ rappresentata da
_____ che accetta, in nome e per conto della stessa, il Servizio in oggetto a
decorrere dal 1.01.2018.

1.2 Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 2, viene svolto in conformità
alla legge, allo statuto, ai regolamenti dell'Ente vigenti o che venissero emanati, nonché ai

patti di cui alla presente convenzione.

- 1.3 Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 213 del D.Lgs. n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per una migliore organizzazione dello stesso e per l'osservanza della normativa in materia (SIOPE +, ecc). Per la formalizzazione dei suddetti accordi tra le parti si potrà procedere con scambio di lettere e/o la sottoscrizione di protocolli aggiuntivi alla convenzione in essere.

Art. 2

Durata della convenzione

- 2.1 Il servizio avrà durata di cinque anni solari, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni anche frazionabili, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, alle medesime condizioni contrattuali e/o in presenza di condizioni migliorative. E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di tesoreria anche dopo la data di scadenza della convenzione, per almeno sei mesi, o comunque fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione.

Art. 3

Oggetto e limiti della convenzione

- 3.1 Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 18.
- 3.2 Il servizio di Tesoreria viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", della Legge 29 ottobre 1984 n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria unica e relativi decreti attuativi e di ogni altra modifica ed integrazione normativa successiva, nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nel regolamento comunale di contabilità e nell'offerta presentata in sede di gara.
- 3.3 L'esazione è pura e semplice, fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a

mezzo di assegni (bancari, postali, circolari) non intestati al Comune.

- 3.4 Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto dal Comune alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni. A richiesta dell'Ente presso il Tesoriere possono essere aperti appositi conti correnti bancari intestati all'Ente medesimo per la gestione di entrate vincolate o che abbiano modalità di riscossione particolari.
- 3.5 Il Tesoriere si impegna, eventualmente l'Ente lo richieda, a garantire l'apertura di un conto corrente intestato all'Economista comunale, per la gestione dei pagamenti effettuati a mezzo economato, senza l'aggravio di ulteriori spese ad eccezione dei previsti oneri fiscali ed alle medesime condizioni economiche previste dalla presente convenzione di tesoreria.

Art. 4

Organizzazione del servizio

- 4.1 Ai fini dello svolgimento del servizio, il Tesoriere, qualora non già attivo, si impegna ad attivare entro 6 mesi dall'assunzione del servizio, uno sportello di Tesoreria, situato in Avigliano centro e uno in un frazione del territorio comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari.
- 4.2 Come previsto dall' art. 213 del d.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto degli standard e delle regole tecniche, delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità competenti in materia di tesoreria nonché di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi e delle informazioni.
- 4.3 Il Tesoriere deve provvedere, all'avvio del servizio, ad attivare un collegamento telematico per l'interscambio dei dati e dei flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti e concordati preventivamente. Detto collegamento dovrà consentire l'interscambio di informazioni relative all' intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con le procedure informatiche dell'Ente, sia attuali che future.
- 4.4 Il Tesoriere garantisce altresì un costante aggiornamento delle procedure ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche senza oneri per l'Ente. Nel caso in cui fossero richieste all' Ente modifiche di carattere informatico dovute a cambiamenti di tipo organizzativo del Tesoriere, gli eventuali costi sostenuti dall' Ente dovranno essere rimborsati dall' Istituto Tesoriere. Si impegna, inoltre, a sviluppare iniziative in accordo con il Comune o su istanza del Comune stesso, tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione dei contribuenti/utenti.
- 4.5 Il Tesoriere garantisce, senza costi per l'Ente, la piena corrispondenza della gestione

informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), dalla circolare dell' Agenzia per l' Italia Digitale n. 64 del 15/01/2014, dalla circolare n. 5/2016 dell' Agenzia per l' Italia Digitale, dalla determina commissariale dell' Agenzia per l' Italia Digitale n. 8 del 22/01/2014, dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana sulle regole tecniche e lo standard per l' emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal D.P.C.M. 22/02/2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, dal D.P.C.M. 01/04/2008 ad oggetto "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall' articolo 70, comma 1 bis del D.Lgs. n. 82/2005" e s.m.i., dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

- 4.6 Il Tesoriere metterà a disposizione dell'Ente, gratuitamente, un collegamento informatico, tipo home banking o equivalente, con funzioni informative, per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria, garantendone l'aggiornamento e l'assistenza tecnica.
- 4.7 Il Tesoriere è tenuto a fornire all'Ente tutta la documentazione inerente il servizio, elaborati, tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi, in via telematica e se richiesto in formato cartaceo.
- 4.8 Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del Servizio di tesoreria personale qualificato e quantitativamente sufficiente per una corretta e snella esecuzione dello stesso, impegnandosi, sin d'ora all'intensificazione del personale al servizio nelle date e periodi di particolare addensamento dei pagamenti o delle riscossioni. Il Tesoriere si impegna inoltre a comunicare il nome del referente al quale l'Ente potrà rivolgersi per la soluzione immediata di eventuali necessità operative e per ogni altra necessità legata al servizio nonché per prospettare soluzioni organizzative volte a migliorare il servizio.
- 4.9 Il personale addetto al servizio di Tesoreria dovrà essere di provata capacità a svolgere le operazioni richieste e dovrà tenere nei confronti degli utenti, così come nei confronti del personale dell'Ente, un atteggiamento cortese e disponibile e fornire tutte le informazioni richieste in connessione al servizio di cui trattasi. Il Tesoriere è, pertanto, responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. Il personale è tenuto al segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, nel rispetto delle norme sulla *privacy*.

4.10 Ogni spesa derivante dall'adeguamento del servizio alle modifiche normative e l'eventuale necessità di creare collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti, sarà senza oneri per l'Ente.

4.11 Eventuali errori commessi dal Tesoriere in materia di incassi e pagamenti devono essere tempestivamente comunicati al Comune. Qualora siano coinvolti terzi il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, dovrà provvedere ad effettuare le necessarie comunicazioni a proprie spese.

Art. 5

Esercizio finanziario

5.1 L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

5.2 Il servizio di Tesoreria osserva, pertanto, i predetti termini per l'inizio e la chiusura della gestione. E' fatta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell'esercizio da effettuarsi non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo.

5.3 Il trasferimento, ai soli fini contabili, del fondo di cassa residuo a fine esercizio all'esercizio nuovo viene operato, senza particolari formalità, a chiusura di esercizio evidenziandone l'importo sotto apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza.

Art. 6

Soggetti abilitati alla firma

6.1 Il Comune si impegna a dare preventiva e regolare comunicazione al Tesoriere delle generalità, della qualifica e delle firme autografe dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso, nonché delle variazioni che dovessero intervenire per scadenze o nomine, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dal Tesoriere, prima che abbia ricevuto tali comunicazioni, restano valide. Le comunicazioni sono corredate dai relativi atti.

6.2 Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente. Nel caso in cui gli ordini di incasso e i mandati di pagamenti siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Art. 7

Riscossioni

7.1 Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dal Comune su

moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona appositamente delegata o abilitata a sostituirlo, ai sensi e con i criteri indicati nel regolamento di contabilità dell'Ente.

- 7.2 Gli ordinativi di incasso devono contenere, oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità, anche l'indicazione di eventuali vincoli di destinazione, nonché l'imputazione delle entrate.
- 7.3 Gli ordinativi di incasso devono essere rimessi al Tesoriere in conformità delle norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.
- 7.4 A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Ogni quietanza deve far richiamo all'ordinativo di incasso relativo alla somma riscossa. Gli estremi della quietanza sono annotati dal Tesoriere direttamente sull'ordinativo di incasso o sulla documentazione meccanografica da consegnare al Comune in allegato al rendiconto.
- 7.5 Il Tesoriere deve accettare, con ordine provvisorio di incasso e anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "*salvi i diritti dell'Ente.*" Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso. Detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "*a copertura del sospeso n. _____*", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
- 7.6 Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione.
- 7.7 Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è tenuto a registrare la riscossione e a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, nei termini di cui al precedente comma 5, i corrispondenti ordinativi a copertura.
- 7.8 Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, è effettuato dal tesoriere dietro richiesta dell'Ente e senza obbligo di preventiva emissione di reversali. L'accredito al conto di tesoreria delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno e con la stessa valuta in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.
- 7.9 Il Tesoriere è tenuto ad accettare incassi, oltre che in contanti, a mezzo di:

a) assegni bancari di conto corrente, a condizione che il versante accetti di ritirare la quietanza previa verifica del buon fine dell'operazione;

b) assegni circolari;

c) procedure automatizzate quali Bancomat, bonifico bancario o altri mezzi concordati e autorizzati dal Comune.

7.10 Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.

7.11 L'accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno stesso, e con la stessa valuta, in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità. Tutte le riscossioni vengono effettuate dal Tesoriere senza applicazione di alcuna commissione né a carico del Comune né a carico dell'utente.

7.12 La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa.

Art 8

Pagamenti

8.1 I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario dal Responsabile del Servizio Finanziario ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona appositamente delegata o abilitata a sostituirlo ai sensi e con i criteri indicati nel regolamento di contabilità dell'Ente.

8.2 I mandati di pagamento dovranno contenere tutti gli elementi previsti dall'ordinamento contabile vigente e dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

8.3 L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

8.4 Il Tesoriere non assume altra responsabilità se non quella della identificazione dei percipienti, restando a cura dell'Ente l'accertamento del loro diritto alla riscossione.

8.5 Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

8.6 Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto:

a) privi di uno qualsiasi degli elementi indicati nell'art. 185 del D.Lgs.267/2000,

b) non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta,

c) presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del

creditore o del percipiente,

d) presentino discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

8.7 I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 13, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.

8.8 Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

8.9 Il Tesoriere, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000, esegue, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, i pagamenti derivanti da:

- delegazioni di pagamento;
- obblighi tributari e somme iscritte a ruolo;
- ogni altro pagamento la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge.

Entro trenta giorni l'Ente emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

8.10 Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, nei limiti del bilancio di previsione approvato ed eventuali successive variazioni, approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, sino all'approvazione del bilancio, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente ad inizio esercizio. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.

8.11 L'Ente per consentire al Tesoriere l'aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica destinazione apposita annotazione che equivale ad ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale.

8.12 Durante l'esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del d. Lgs. n. 267/2000 in mancanza della deliberazione del bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria limitatamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte.

8.13 Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di

pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria, segnalando al responsabile del Servizio finanziario l'eventuale insufficienza di fondi. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

Art. 9

Modalità, termini e condizioni economiche di estinzione dei mandati di pagamento

- 9.1 Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli, nel rispetto delle norme della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e dell'art. 12, co.2 del D.L. 201/2011 e s.m.i., o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
- 9.2 Nel caso in cui il beneficiario/creditore richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.
- 9.3 Per i mandati estinti mediante commutazione:
- a) in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore inviato a mezzo raccomandata, e con spese a carico del destinatario, costituisce quietanza, la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditarlo all'Ente l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa.
 - b) in vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato, con tasse e spese a carico del richiedente, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con allegata la ricevuta del servizio postale.
- 9.4 I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
- 9.5 I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione dell'Ente che potrà richiedere l'anticipazione del termine stesso al giorno di emissione, ove ne dichiarerà l'urgenza, oppure il differimento a data successiva.

9.6 In caso di pagamenti da eseguirsi alla scadenza fissa indicata dall'Ente sul mandato e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancario lavorativo precedente alla scadenza.

Il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente e agli amministratori, deve avvenire il giorno 27 di ogni mese con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o con il sabato, il pagamento deve essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

9.7 Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il giorno 31) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

9.8 Per i pagamenti che devono essere eseguiti, in forza di disposizioni di legge, entro termini perentori, pena l'applicazione di sanzioni, l'Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il terzo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "*da eseguirsi entro il _____*". Il Tesoriere non è responsabile di un ritardo nei pagamenti, qualora l'Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine previsto.

9.9 L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, al fine di non arrecare danni all'Ente.

9.10 Il Tesoriere provvede a estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data dal 31 dicembre di ogni anno, commutandoli d'ufficio in assegni circolari ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti del sistema bancario o postale da spedire al domicilio del terzo beneficiario.

9.11 A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "*pagato*". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del mandato effettuati su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto, in ogni momento, a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

9.12 Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna, a richiesta dell'Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto versamento degli assegni medesimi. In ogni caso si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso di ritorno spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. L'importo dell'assegno circolare prescritto o non incassato, per irreperibilità o altra causa, dal beneficiario dovrà essere riaccreditato dal Tesoriere all'Ente. Il Tesoriere, a richiesta dell'Ente, è tenuto a documentare l'effettuato incasso dell'assegno circolare da parte del beneficiario del mandato mediante l'esibizione di copia dell'assegno estinto.

9.13 Eventuali commissioni spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, salvo casi particolari per i quali l'ente provvederà a impartire precise disposizioni. In tal caso le spese saranno a carico del Comune. Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulla quietanza o sui documenti equipollenti – sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. Per l'estinzione di mandati di pagamento a mezzo di bonifico bancario la commissione per l'accreditamento dell'importo del mandato in conto corrente postale o bancario intrattenuto dal beneficiario è fissata nella misura di €. ____ (euro ___/00) *(come dall'offerta economica acquisita agli atti di gara)*. Resta inteso che nel caso in cui, per ragioni di bilancio, vengano emessi più mandati di pagamento intestati al medesimo beneficiario e contenuti nella stessa distinta di pagamento, il cui pagamento è da eseguirsi nella stessa giornata, l'eventuale commissione per spese di bonifico dovrà essere applicata una sola volta.

9.14 E' inderogabilmente l'esenzione dalle spese di bonifico per:

- i bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere senza limite d'importo,
- i pagamenti relativi all'erogazione di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale senza limite d'importo;
- i pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche inserire nel conto economico di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2006;
- i pagamenti in favore di istituti bancari o società autorizzate per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, leasing e assimilati;
- i pagamenti a favore di dipendenti pubblici, amministratori e collaboratori coordinati e continuativi dell'Ente.

Art. 10

Trasmissione di atti e documenti

10.1 Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati. Dette modalità operative potranno essere diversamente disciplinate con l'adozione dell'ordinativo informatico mediante documenti sottoscritti elettronicamente nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal relativo protocollo aggiuntivo sottoscritto fra le parti.

10.2 L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere tutta la documentazione prevista dalle disposizioni di legge vigenti e, in particolare:

all'atto dell'assunzione del servizio e in occasione delle successive modifiche:

- lo Statuto, il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per il servizio di economato;

all'inizio dell'esercizio:

- la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, esecutiva ai sensi di legge o le previsioni dell'anno di riferimento contenute nell'ultimo bilancio approvato, in caso di esercizio provvisorio ;
- l'elenco dei residui attivi e passivi presunti;

nel corso dell'esercizio:

- le deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, relative a variazioni di bilancio, storni di fondi, prelevamenti dal fondo di riserva.
- le variazioni apportate in sede di riaccertamento ai residui attivi e passivi.

L'Ente si obbliga, altresì, a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del conto consuntivo esecutiva a norma di legge e gli eventuali rilievi pendenti sul giudizio di conto, nonché copia del conto consuntivo stesso.

10.3 Il Tesoriere invia periodicamente all'Ente tutta la documentazione inerente il Servizio. In particolare deve trasmettere, per via telematica o su supporto cartaceo, i seguenti documenti:

- a) giornale di cassa;
- b) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il conto di tesoreria con il dettaglio dei vincoli;
- c) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d'Italia con il dettaglio dei vincoli;

- d) elenco settimanale delle riscossioni effettuate senza ordinativo;
- e) elenco settimanale dei pagamenti effettuati senza mandato;
- f) elenco mensile dei pagamenti non pagati e delle reversali non incassate;
- g) rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite.

Art. 11

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

11.1. Il Tesoriere è obbligato a:

- a) tenere aggiornato e conservare, con modalità informatizzata:
 - il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa;
 - la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i depositi di terzi;
 - le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti con rispettive codifiche di bilancio;
 - i verbali di verifica di cassa;
 - il registro di carico e scarico dei valori e dei titoli dell'Ente depositati da terzi;
 - gli altri registri e documenti previsti dalla legge;
- b) trasmettere all'Ente giornalmente mediante connessione informatica, il giornale di cassa da cui risultino:
 - gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere;
 - le riscossioni effettuate senza ordinativo (n. di sospeso, l'importo, la causale, il debitore, la data dell'operazione e la data di valuta);
 - gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da pagare;
 - i pagamenti effettuati senza mandato (n. sospeso, l'importo, la causale, il beneficiario, la data dell'operazione e la data di valuta);
 - la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l'importo dei fondi vincolati;
 - la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale, fruttifera ed infruttifera;
 - la giacenza di cassa di eventuali altri conti correnti accesi presso il Tesoriere.

11.2 Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione mensilmente dell'Ente l'estratto conto entro i primi dieci giorni del mese successivo. Inoltre è tenuto a rendere disponibili in base a procedura informatizzata giornalmente i dati necessari per le verifiche di cassa.

11.3. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dei dati, informazioni e documentazione varia.

Art. 12

Verifiche ed ispezioni

12.1 L'Ente e l'Organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e a verifiche dei valori dati in custodia come previsto dagli

articoli 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i, e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, nonché ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

12.2 Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all'articolo 234 del D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente o altro soggetto dell'Ente appositamente autorizzato.

Art. 13

Anticipazioni di tesoreria

13.1 Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente- presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo- accorda anticipazioni di tesoreria con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione dell'Ente. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali, assenza delle condizioni per l'utilizzazione delle somme a specifica destinazione di cui al successivo art. 15.

13.2 L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi, nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

13.3 Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt.7 e 8, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.

13.4 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

13.5 Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi

dell'articolo 246 del D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale ed è inoltre consentita solo ove ricorra la fattispecie di cui al quarto comma del richiamato articolo 246, quando cioè si presenti concretamente il rischio di una inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione.

Art. 14

Garanzia fideiussoria

14.1 Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15

Utilizzo di somme a specifica destinazione

15.1 L'Ente, previa apposita deliberazione dell'Organo esecutivo da adottarsi, di norma, all'inizio dell'esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 195 del D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.

Art. 16

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

16.1 Ai sensi dell'articolo 159 del D. Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

16.2 Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita deliberazione semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

16.3 L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori.

stessi.

Art. 17

Tasso debitore e creditore

- 17.1 Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art.13, viene applicato un interesse annuo onnicomprensivo (franco spese e commissioni) pari a (*come dall'offerta economica acquisita agli atti di gara*) la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. Il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel corso dell'anno, trasmettendo all'Ente il relativo riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e, comunque, entro i termini di cui al precedente art. 8.
- 17.2 Nel caso di mandati cumulativi (stipendi ed altro), il cui pagamento avvenga con il ricorso - in tempi diversi - all'anticipazione di tesoreria, il calcolo degli interessi deve essere eseguito sulla base degli esborsi effettivi.
- 17.3 Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, vengono regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
- 17.4 Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal Sistema di Tesoreria unica viene applicato un interesse annuo(franco spese e commissioni) pari a (*come dall'offerta economica acquisita agli atti di gara*). Il Tesoriere procede all'accredito degli interessi sul conto di Tesoreria, e l'Ente procede, successivamente, alla regolarizzazione dell'incasso con l'emissione del relativo ordinativo di riscossione.
- 17.5 In caso di modifica o abolizione del Sistema di Tesoreria unica, resta inteso e convenuto che il tasso da applicare sulle giacenze di cassa dell'Ente è quello stabilito nel precedente punto 4.

Art. 18

Amministrazione titoli e valori in deposito

- 18.1 Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito dei titoli.
- 18.2 Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Ente obbligandosi a non procedere alla loro restituzione, ovvero a quella del relativo importo, senza regolari ordini

dell'Ente medesimo, sottoscritti dalla persona autorizzata a firmare i titoli di spesa.

Art. 19

Resa del conto finanziario

19.1 Il Tesoriere, nei termini di legge ed ai sensi delle vigenti disposizioni, alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello previsto dalla normativa vigente, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici/elettronici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

19.2 L'Ente entro e non oltre dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

19.3 L'Ente nei termini di legge, si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte di Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.

Art 20

Compenso e rimborso spese di gestione

20.1 Per il servizio cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso annuale di €

oltre IVA applicata con le modalità di legge (*come da offerta economica acquisita agli atti di gara*). Detto compenso è corrisposto annualmente, al termini di ciascun anno di esecuzione del servizio, previa emissione di regolare fattura.

20.2 (*eventuale*) Il rimborso al Tesoriere delle spese postali, degli oneri fiscali, ecc.. per la gestione del servizio di tesoreria ha luogo con periodicità semestrale. Il tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto corrente di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente emette i relativi mandati nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.

Art. 21

Contributo per attività culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali

21.1 Il Tesoriere si impegna ad elargire annualmente a favore dell'Ente un contributo di € ____ a titolo di sponsorizzazione per iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali secondo scelte effettuate in piena autonomia dall'Ente medesimo.

21.2 Il predetto contributo viene accreditato, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, di

iniziativa del Tesoriere sul conto di tesoreria. Il relativo ordinativo di riscossione è emesso dall'Ente nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 7.

Art. 22

Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

22.1 Il Tesoriere, a norma dell'articolo 211 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. Lo stesso Tesoriere si rende, inoltre, garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.

Art. 23

Riservatezza e tutela della privacy

23.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria il Comune, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento degli stessi, ai sensi dell'art. 29 del d.Lgs. n. 196/2003.

23.2 Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

23.3 Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.

23.4 Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti note od elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione.

23.5 Il Tesoriere è obbligato, a termini di contratto, a trasmettere e consegnare al Comune ogni banca dati realizzata e/o formata e non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo a terzi e/o per usi commerciali e/o fiscali, e/o bancari e/o informativi i dati acquisiti in corso di rapporto, salvo apposite autorizzazioni previste da norme di legge di stretta pertinenza.

Art. 24

Imposta di bollo

24.1 L'Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di che trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione.

Art. 25

Spese di stipula e di registrazione della convenzione

25.1 Tutte le spese di stipulazione ed eventuale registrazione della presente convenzione, da formalizzarsi per atto pubblico a rogito del Segretario Comunale, e ogni altra spesa conseguente, sono a carico dell'assuntore del servizio.

25.2 Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt.5 e 40 del DPR 131/96.

Art. 26

Risoluzione del contratto

26.1 Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste dalla presente convenzione per l'espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente.

26.2. In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate dall'Ente, quest'ultimo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, con richiesta di versamento di una penale commisurata alla quantificazione dei danni subiti.

26.3 In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, il Comune si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

26.4 Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l'affidamento del servizio, il Tesoriere informerà con la massima tempestività l'Ente che in ogni caso avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso, di almeno trenta giorni, spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza oneri o penalità a proprio carico e salva ogni

responsabilità del Tesoriere. Stessa facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373, 2° comma, del C.C., con preavviso di almeno 3 mesi, è riservata all'Ente se nel periodo di vigenza della presente convenzione sorgessero questioni insanabili di disaccordo sulle modalità operative della gestione del servizio.

Art. 27

Rinvio

27.1 Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 28

Domicilio delle parti

28.1 . Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- a) per l'Ente: Municipio di Avigliano - Corso Gianturco n. 31 - 85021 Avigliano (PZ);
- b) per il Tesoriere:

Art. 29

Foro competente

29.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto, il Foro competente è quello di Potenza. Resta, comunque, inteso che, prima di adire il giudice ordinario, le parti si impegnano a sottoporre eventuali controversie ad un collegio arbitrale composto di tre componenti, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo componente, la nomina sarà rimessa al Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Art. 30

Norma transitoria

30.1 All'atto dell'assunzione del servizio, il Tesoriere subentrante si impegna a ripianare l'eventuale debito dell'Ente nei confronti del tesoriere uscente derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, nonché ad assumere tutti gli obblighi derivanti da eventuali impegni di firma rilasciati dal tesoriere uscente nell'interesse dell'Ente.

30.2 Al ripiano di cui al comma precedente corrisponde un equivalente debito dell'Ente nei confronti del nuovo Tesoriere.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00131/2017 del 20/11/2017, avente oggetto:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Avigliano per il periodo 2018/2022.
Determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara. CIG: Z1920D047E

Dettaglio movimenti contabili